II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1968

relativa all'aumento del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera (voce 03.01 B I b) 1)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

visto il telex del 9 luglio 1968, con il quale la Repubblica italiana ha chiesto per il 1968 l'aumento di 15.000 tonnellate del contingente tariffario di 30.000 tonnellate in esenzione da dazio già concessole per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce 03.01 B I b) 1 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sua decisione dell'8 novembre 1967 [1], con la quale è stato concesso alla Repubblica italiana, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, un contingente tariffario di 30.000 tonnellate in esenzione da dazio per i suddetti pesci, destinati all'industria conserviera,

considerando che il volume di 30.000 tonnellate, corrispondente al contingente tariffario consolidato in sede GATT a dazio nullo, è stato concesso a titolo provvisorio, in attesa di poter valutare nel modo più esatto possibile le disponibilità esportabili verso l'Italia dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Importazioni complessive	34.490	41.550	29.576	38.440	48.878	46.826
di cui: da CEE e SAMA	101	1.322	1.633	3.386	1.300	930
da paesi terzi	34.389	40.228	27.943	35.054	47.578	45.896
Esportazioni	irrilevanti					
Produzione annua	destinata al consumo diretto					

[1] GU n. 290 del 29. 11. 1967, pag. 16.

che, inoltre, lo Stato membro richiedente comunica che il contingente tariffario iniziale è in via di esaurimento;

considerando che le importazioni complessive di tonni effettuate dall'Italia dal 1962 presentano alcune fluttuazioni; che, tuttavia, i dati relativi al 1966 e al 1967 tendono a dimostrare che le importazioni dai paesi terzi rimangono al di sopra del livello di 45.000 tonnellate richiesto dall'Italia per il 1968; che le disponibilità esportabili della Comunità e degli Stati africani e malgascio associati non dovrebbero superare nel 1968 il livello medio raggiunto negli ultimi anni; che in ragione di tutte queste considerazioni è opportuno valutare il fabbisogno d'importazione dell'Italia dai paesi terzi per tutto il 1968 a 45.000 tonnellate e che conseguentemente occorre aumentare il volume contingentario per il 1968 da 30.000 tonnellate a 45.000 tonnellate, pari al volume richiesto dall'Italia;

considerando che il dazio del contingente dev'essere fissato tenendo conto della situazione particolare del mercato dei pesci in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale; che, inoltre, è previsto che quest'ultima dovrebbe essere perfezionata in un futuro molto prossimo; che, nell'attuale stadio dell'unione doganale e mancando giustificazioni economiche specifiche, la Commissione avrebbe dovuto abbinare al suddetto contingente tariffario, relativamente al quantitativo che supera il volume di quello consolidato in esenzione da dazio doganale nell'ambito del GATT, un dazio più elevato di quello fissato per il periodo contingentale precedente; che va però segnalato come, in relazione alle proposte presentate dalla Commissione al Consiglio in materia di organizzazione comune del mercato nel settore della pesca, la Commissione abbia recentemente trasmesso al Consiglio un progetto di regolamento per la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili, in particolare, ai tonni; che, in queste condizioni, è opportuno non aumentare il dazio dello 0,5 % fissato dalla Commissione, in particolare, per il 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968 per le sue importazioni dai paesi terzi di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria delle conserve di pesce, della voce 03.01 B I b) 1 della tariffa doganale comune, è portato da 30.000 a 45.000 tonnellate.

Articolo 2

Al contingente tariffario supplementare di 15.000 tonnellate si applica un dazio dello 0,5 %.

Articolo 3

Le altre disposizioni della decisione dell'8 novembre 1967 rimangono immutate.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY